

CONTRATTO

TRA

l'A.S.L. VCO rappresentata dal Dr. Romano Ferrari, Direttore del Distretto di Domodossola (delegato dal dr. Corrado Cattrini nella sua qualità di Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale VCO con sede legale in Omegna - Via Mazzini 117 - partiva IVA n. 00634880033 di seguito denominata semplicemente "A.S.L.")

e

l'Associazione Alternativa A... rappresentata dal sig. Rolando Lorenzo nella sua qualità di Presidente pro-tempore con sede legale in Domodossola - Via Dell'Artigianato 13 - PARTITA IVA n. 00984480038, di seguito denominata semplicemente "Associazione"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONTRATTO

L'A.S.L. e l'Associazione stipulano il presente contratto per l'attivazione e l'integrazione dei seguenti servizi:

- a) sportello d'ascolto concernente attività di counseling per preadolescenti ed adolescenti per n. 5 ore settimanali a favore degli utenti del Distretto di Domodossola, per n. 4 ore settimanali a favore degli utenti del Distretto di Verbania e per n. 2 ore settimanali a favore degli utenti del Distretto di Omegna;
- b) attività di psicoterapia rivolta a minori per n. 7 ore settimanali a favore degli utenti del Distretto di Domodossola, per n. 5 ore settimanali a favore degli utenti del Distretto di Verbania e per n. 1 ora settimanale a favore degli utenti del Distretto di Omegna;

ART. 2

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

Ai fini della esatta individuazione dei reciproci compiti e funzioni si ritiene necessario precisare le caratteristiche dei servizi concordati.

Lo sportello d'ascolto è un servizio che si rivolge a soggetti di età compresa tra 10 e 18 anni. Comprende attività di ascolto e counseling di primo livello per preadolescenti e adolescenti in situazioni di difficoltà psicologica o sociale ed invio dei casi che richiedono intervento clinico ai servizi competenti dell'A.S.L. (Neuropsichiatria Infantile) previa autorizzazione delle rispettive famiglie.

L'attività di psicoterapia si rivolge a minori presi in carico dalla Neuropsichiatria Infantile ed inviati agli operatori dell'Associazione con una diagnosi definita.

Si concorda, in ogni caso, che per ciascun servizio elencato all'art. 1 gli operatori dell'A.S.L. e quelli dell'Associazione stipuleranno appositi protocolli operativi.

ART. 3

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL' A.S.L. PER L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

L' A.S.L. si impegna, attraverso i propri servizi e strutture operative, a stabilire, con l'Associazione, rap-

porti permanenti di contatto e consultazione al fine di realizzare una migliore sinergia con il settore del privato sociale nell'ottica di una estensione dell'intervento a rete.

ART. 4

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL' ASSOCIAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto l'Associazione mette a disposizione, nelle ore indicate all'art.1, psicologi e psicoterapeuti

ART. 5

MODALITÀ DEL SERVIZIO

Si concorda sin d'ora che le attività comprese nei servizi elencati all'art. 1) saranno organizzate secondo le seguenti modalità:

Sportello per attività di counseling per preadolescenti ed adolescenti

- si rivolgerà a ragazzi, di età compresa tra 10 e 18 anni salvo deroghe autorizzate dal SOC N.P.I. (Neuropsichiatria Infantile) per prosecuzione terapeutica (fino alla fine della scuola secondaria);
- l'attività sarà erogata in forma di sportello collocato presso sedi individuate direttamente dall'ASL per i tre ambiti di Domodossola, Verbania ed Omegna.
- l'Associazione non effettuerà prestazioni di carattere clinico. Qualora si rendesse necessario attuare un programma terapeutico gli operatori provvederanno a segnalare il caso ai competenti servizi dell'A.S.L. 14 come individuati all'art.1

Attività di Psicoterapia

- saranno destinatari del servizio minori presi in carico dalla SOC N.P.I. ed inviati agli operatori dell'Associazione con una diagnosi definitiva;
- l'attività sarà erogata presso la sede legale dell'Associazione (Casa don Gianni) per Domodossola nonché presso altre sedi per Verbania ed Omegna che l'Associazione si incaricherà di individuare

La collaborazione tra l'ASL e l'Associazione si realizzerà anche mediante il reciproco invio e la trattazione congiunta dei casi. Entrambe le parti si impegnano sin d'ora a consegnare, ai soggetti inviati, una lettera di accompagnamento nella quale siano indicate alcune note anamnestiche e gli eventuali approfondimenti diagnostici e/o terapeutici.

ART. 6

CONTROLLO E VERIFICA

Le parti concordano nel ritenere necessari periodici incontri finalizzati alla verifica dei servizi oggetto della presente contratto. Esse si impegnano, pertanto, a garantire:

- un incontro mensile di monitoraggio tra la N.P.I. ed i referenti dell'Associazione;
- un incontro semestrale di verifica con l'obiettivo di valutare l'articolazione degli spazi e dei tempi parametrati alla domanda del territorio. Inoltre in tale incontro saranno presi in esame, per ciascun servizio, alcuni parametri di attività con particolare riferimento a:
 - a) numero complessivo dei soggetti contattati ovvero che si sono rivolti o sono stati inviati al servizio

- b) numero e tipologia degli interventi realizzati
- c) motivazioni che hanno dato luogo alla richiesta di prestazioni
- d) esito degli interventi realizzati

ART. 7

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Per la remunerazione delle prestazioni oggetto del contratto l'A.S.L. corrisponderà i seguenti importi orari:

- attività di counseling: €. 35,00 + Enpap al 2% + IVA al 20%
- attività di psicoterapia: €. 40,00 + Enpap al 2% + IVA al 20%

Il pagamento delle quote sopra indicate sarà effettuato mensilmente dietro invio, da parte dell'Associazione, di idonea nota spese con l'indicazione, per ciascun Distretto, delle ore effettivamente erogate. Tale nota dovrà altresì analiticamente indicare, per ciascun utente, il servizio dell'Asl o altro Ente che ha provveduto all'invio.

Art. 8

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Associazione esonera l'A.S.L. da ogni obbligo di copertura assicurativa con oneri a carico dell'Azienda medesima per i rischi connessi con l'espletamento della attività di cui trattasi. Del pari riconosce esplicitamente che nessuna responsabilità civile, in particolare professionale, verso terzi, per infortunio sul lavoro od in itinere, per danni al mezzo di trasporto o per qualsiasi altro rischio, danno o pregiudizio comunque derivante dall'espletamento dell'attività di cui trattasi può essere posto a carico dell'A.S.L.

Art. 9

OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Associazione è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. L'A.S.L. verifica, in occasione di ogni pagamento all'Associazione e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora l'Associazione non assolva gli obblighi previsti dall'art.3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Associazione si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verbania della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel rispetto della normativa che regola la tracciabilità dei flussi finanziari ed ai fini del pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto, l'Associazione è tenuta ad indicare sulle fatture o altro documento di spesa il codice 19592990AF individuato quale C.I.G. (Codice Identificativo di Gara).

ART. 10

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'A.S.L.

L'A.S.L. può in ogni momento esercitare un'attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni ed il controllo contabile al fine di accertare l'attuazione di quanto previsto nelle clausole convenzionali.

ART. 11
DECORRENZA E DURATA DELLA CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto a partire dal 01.01.2011 e scade il 31.12.2011.

Lo stesso potrà essere risolto per iniziativa di una delle parti, con preavviso scritto di 30 giorni, salvo diversi accordi consensuali. E' fatto salvo quanto disposto dal successivo art.11.

ART. 12
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di contenzioso tra le parti derivanti dall'applicazione del contratto, lo stesso dovrà essere devoluto ad un collegio arbitrale, composto da un rappresentante dell'A.S.L., da un rappresentante dell'Associazione e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti o, in caso di dissenso, nominato dal Presidente del Tribunale stesso.

ART. 13
DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo l'adempimento.

Qualora l'A.S.L. riscontri nei servizi forniti dall'Associazione condizioni non risolubili che impediscano lo svolgimento delle attività ad esse affidate, può risolvere anticipatamente la presente contratto con un preavviso scritto di 30 giorni.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte dell'A.S.L. delle obbligazioni assunte l'Associazione, con il preavviso di cui al comma precedente, può risolvere anticipatamente la contratto con obbligo di rimborso dal parte dell'A.S.L. dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

ART. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione, nell'esecuzione della contratto, è tenuta a trattare i dati personali degli utenti che aderiscono ai servizi in esso previsti nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali così come disciplinato dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Letto, confermato e sottoscritto.

Domodossola, _____

IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE
(Sig. Lorenzo ROLANDO)

(Su delega del Commissario dell'ASL V.C.O.)
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
DI DOMODOSSOLA
(Dr. Romano FERRARI)
